

Associazione Triscele
Via Domenico Scinà n. 66
Codice Fiscale 97258650825



SE R 15 3
N. 615
21/05
2025

Verbale di Assemblea del 19/05/2025

In data 19/05/2025, alle ore 16:30, si è riunita presso Palermo, Via Domenico Scina' n.70, l'Assemblea dell'Associazione Triscele, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali
A norma dell'art. Art. 2371 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *il sig. Matteo Siragusa*, che, verificata la presenza del numero legale dei soci iscritti all'Associazione **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di prima convocazione** ai sensi dell'art art. 6, comma 4, del T.U.O.E.L. n. 267/00, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Parrino Giovanni.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore, la modifica è necessaria per iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore. Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura del nuovo Statuto e discusso il primo punto, l'Assemblea è chiamata alla relativa approvazione.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore)

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18:30

Il Presidente

Il segretario
verbalizzante

STATUTO ASSOCIAZIONE TRISCELE APS

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, l'associazione denominata **"Associazione Triscele APS"**, di seguito "associazione".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Palermo, via Domenico Scinà n.66.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione farà uso dell'indicazione di "Associazione di promozione sociale" e dell'acronimo APS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico se iscritta nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 2- Finalità e attività

L'associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale,

facendosi specifico divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate nella lettera a del'art. 10 dal D.lgs 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero accessorie.

Scopo dell'associazione sociale., sanitaria e sanitaria nei confronti di persone svantaggiate di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. In particolare l'associazione intende.:

- Sostenere e promuovere iniziative ed attività finalizzate all'assistenza mediante consegna, anche a domicilio, di viveri e generi di prima necessità;
- Provvedere alla raccolta di viveri, materiale di prima necessità e materiali di qualsiasi natura a scopo di donazione;
- Promuovere la raccolta e distribuzione di indumenti e biancheria varia;
- Campagne informative ed interventi di supporto finalizzati a una corretta relazione nell'ambito familiare, interventi che possono coinvolgere anche il mondo della scuola,
- organizzare incontri socio culturali per anziani e bambini,
- Organizzare manifestazioni di qualsiasi genere, scopo benefico;



-Organizzare eventi benefici;

Organizzare punti di ristoro per senzatetto;

-Stipulare convenzioni con medici e strutture per la cura delle disabilità fisiche e psichiche e dipendenze patologiche, a favore dell'integrazione sociale dei soggetti affetti da disabilità psichiche, fisiche, pensiero neuro diverso, dipendenze patologiche, escluse le fattispecie relative ad attività scientifica, che non è scopo dell'associazione;

-Ogni altra attività o iniziativa finalizzata al raggiungimento degli scopi e o attività di cui sopra, convenzionandosi con enti pubblici o privati, quali la Caritas, la Croce Rossa italiana, il Banco alimentare, il banco per le opere di cari, a presentare progetti presso enti, ad instaurare centro di ascolto e incontri e svolgere attività, con per gli utenti e le loro famiglie, al fine di sostenere sotto il profilo socio assistenziale, i soggetti svantaggiati, a presentare progetti di servizio civile nazionale e regionale e progetti sperimentali di volontariato.

L'associazione inoltre potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, destinate al reperimento di fondi, ovvero accessori in quanto integrative, nei limiti consentiti D.lgs dal 4 dicembre 1997 n.460 successive modifiche ed integrazioni.

Destinatari dell'attività di assistenza sociale, sociosanitaria e sanitarie di beneficenza sono:

- Anziani;
- Bambini,
- Famiglia indigenti
- Senza ,
- Disabili, fisici e psichici,
- Comunità straniere in Italia,
- Soggetti affetti da dipendenze patologiche.

Articolo 3 – Associati

Il socio è colui che aderisce alla finalità dell'associazione e contribuisce a realizzarle, senza limiti temporali alla vita associativa. Il numero dei soci è illimitato. Possono diventare soci esclusivamente persone fisiche che ne accettino lo statuto condividono gli scopi. L'adesione

all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi

3) dell'associazione.. per essere ammessi socio e necessario presentare domanda al consiglio direttivo, con la osservanza delle seguenti modalità:

1) indicare i dati anagrafici richiesti per la compilazione della tessera sociale e gli altri eventuali dati stabiliti dagli organi sociali,

2) Dichiarare di attenersi al presente statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali;

Pagare l'eventuale quota associativa stabilita dal consiglio direttivo,

È compito dal consiglio direttivo deliberare sull'ammissione dei nuovi soci. Nel caso la domanda venga respinta., l'interessato potrà presentare il ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione. I nuovi soci saranno iscritti nell'apposito libro soci., tenuto in forma libera, anche meccanografica.

Articolo 4- Diritti e doveri degli associati

I soci sono tenuti:

Al pagamenti delle quote sociali;

-Alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Si decade dalla qualifica di socio esclusi:

- a) per decesso;
- b) Per recesso o volontario, mancato versamento della quota sociale, annua;
- c) Per per espulsione deliberata dall'assemblea ordinaria, qualora l'associato agisca in modo contrastante all'interesse e alle finalità dell'associazione.

Articolo 5- Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono democraticamente . Essi sono:

- 1) l'assemblea,
- 2) Il consiglio direttivo,

- 3) Il presidente,
- 4) Il segretario amministrativo,
- 5) Il collegio dei revisori contabili, nei casi stabiliti dall'art.15 dal presente statuto. Eventuali erogazioni di rimborsi spese o compensi per l'espletamento di particolari funzioni a favore dell'associazione da parte di associati., avverranno tassativamente nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia e compatibilmente con la natura di associazione senza scopo di lucro e di onlus.

Articolo 6- Assemblea degli associati

L'assemblea generale è composta degli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa e viene convocata dal consiglio direttivo, ovvero su proposta di un gruppo di soci, qualora tale gruppo superi il 15% dei soci e la convocazione è obbligatoria. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà mediante comunicazione per iscritto presso la residenza o la sede degli associati con preavviso di almeno 15 giorni. L'assemblea straordinaria invece dovrà essere convocata a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni. La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria dovrà specificare la data, il luogo l'ora e gli argomenti dell'ordine del giorno della riunione e potrà contenere l'indicazione della data e dell'ora della seconda convocazione dell'assemblea. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 aprile dell'anno successivo, salvo altre disposizioni di legge, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Per motivi straordinari, è facoltà del consiglio direttivo convocare l'assemblea ordinaria oltre il predetto termine. Le assemblee saranno validamente costituite in prima convocazione, quando vi intervenga la maggioranza degli associati. In seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero degli associati presenti.

Articolo 7- Deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando sono prese dalla metà di uno degli associati presenti. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono valide quando



sono prese dai tre quarti degli associati presenti.. non sono ammesse deleghe per l'esercizio di voto. Le votazioni avverranno per alzata di mano oppure a scrutinio segreto.. l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente d'assemblea nominato dall'assemblea stessa, le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del presidente dell'assemblea su delegato.

Articolo 8 – Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera l'approvazione del bilancio ed elegge il consiglio direttivo, determinando il numero dei consiglieri in carica e degli eventuali supplenti, delibera altresì su tutte le questioni che il consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre al suo vaglio.

Articolo 9- Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera le modifiche statuarie, lo scioglimento dell'associazione all'eventuale liquidazione del fondo comune ed ogni questione ad essa demandata dal consiglio direttivo.

Articolo 10 – Consiglio direttivo

L'associazione amministrata dal consiglio direttivo formato da almeno tre consiglieri tra i quali un presidente eletto dal consiglio stesso a semplice maggioranza ed un consigliere con funzioni di segretario amministrativo. Il consiglio direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Esso è regolarmente costituito quando vi partecipano almeno tre membri. Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente, ovvero ogniqualvolta un terzo dei componenti ne faccia richiesta, e almeno due volte l'anno. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente. Le riunioni del consiglio direttivo saranno verbalizzate a cura del presidente o suo delegato, nell'apposito libro dei verbali del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione., ad eccezione di quelli che la legge lo statuto riservano all'assemblea dei soci. In particolare di competenza del consiglio direttivo.:

- a) nominare il presidente del segretario amministrativo,
- b) Deliberare sull'ammissione di nuovi associati,
- c) Convocare le assemblee,
- d) Determinare le quote associative,
- e) Predisporre i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea,
- f) Redigere i programmi di reperimento dei fondi e di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci.

Articolo 11- Presidente

Il presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. Egli dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo e stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale.. il presidente resta in carica due anni e decade per dimissioni, scioglimento del consiglio direttivo revoca dell'incarico da parte del consiglio direttivo. In caso di assenza temporanea, il presidente è sostituito dal segretario amministrativo., esclusivamente con poteri di ordinaria amministrazione.

Articolo 12- Obbligazioni

Per le obbligazioni dell'associazione rispondono personalmente e solitamente verso i terzi gli associati che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

L'associazione sta in giudizio di fronte a terzi nella persona del presidente

Articolo 13- Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori contabili è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenesse opportuno o per obbligo legislativo. È composto di tre membri., con idonei e capacità professionale, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.

Articolo 14- Patrimonio e risorse economiche



Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dalle quote associative,
- Dai contributi degli associati,
- Da eventuali contributi pubblici o privati,
- Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di associati o di terzi,
- Da proventi di attività istituzionali, direttamente connesse o complementari,
- Dalla gestione dei beni che comunque divengono proprietà dell'associazione.

Articolo 15 – Patrimonio

Le somme versate a titolo di quota sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono in trasmissibili e non rivalutabili. L'associazione può altresì ricorrere al credito nei confronti di terzi e dei propri soci. Il socio che assume la veste di sovventore per le somme che eventualmente darà in prestito all'associazione, sarà retribuito con un tasso di interesse non superiore di oltre 4 punti al tasso ufficiale di sconto.

Articolo 16– Bilancio

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno deve essere presentata all'assemblea entro il 30 dell'anno successivo, altre disposizioni di legge, le norme di compilazione del bilancio sono demandate a regolamento di cui all'articolo 21 del presente statuto e alle disposizioni di legge applicabili.

- 1) al fondo comune,
- 2) Per la realizzazione di attività di cui all'articolo 2 del presente statuto,
Per ammodernamento delle attrezzature e per nuovi impianti.

È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di

Articolo 17 –Scioglimento

La durata dell'associazione è illimitata, l'articolo 9 del CTS stabilisce l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di estinzione o scioglimento dell'ente, previo parere

Positivo dell'ufficio RUNTS, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Articolo 18 – Regolamento

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo con l'approvazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 19- Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano della Unione Europea.

Letto approvato e sottoscritto dall'Assemblea dei soci del 19/05/2025

Il presidente *Scavone*
Il Vice Presidente *Giustolotto*
Il segretario *Corno*



